

proposta di legge n. 418

a iniziativa dei Consiglieri Bucciarelli, Badiali, Bellabarba, Cardogna,
Eusebi, Giancarli, Marinelli, Massi, Traversini, Ciriaci, Marconi

presentata in data 20 giugno 2014

DISCIPLINA CONCERNENTE L'ABBATTIMENTO
E L'ESPIANTO DI ALBERI D'OLIVO

Signori consiglieri,

con la presente proposta di legge la Regione intende garantire, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente, la valorizzazione e la tutela del patrimonio olivicolo marchigiano mediante la conservazione e la rigenerazione delle piante adulte, al fine di recuperarle a scopi produttivi, decorativi e per usi ambientali.

Fortemente radicata al territorio, alla storia, alla cultura, al paesaggio, l'olivicoltura marchigiana esprime una grande varietà. Le Marche possiedono, infatti, un patrimonio olivicolo importante, sia sul piano economico sia sul piano paesaggistico e ambientale, è quindi quantomeno necessario recuperare e salvaguardare un patrimonio genetico di valore inestimabile, utile a garantire l'esaltazione dei caratteri di tipicità e peculiarità dell'olio extravergine di oliva marchigiano.

La superficie olivicola delle Marche è di circa 10.000 ettari in coltura intensiva, concentrati nella parte centro meridionale della regione e nella zona litoranea, dove l'olivo trova le migliori condizioni di sviluppo. La produzione media è di circa 40.000 quintali di olio, soggetta ad oscillazioni negli anni a causa della alternanza produttiva. Le aziende olivicole sono numerose e piuttosto frammentate e il loro numero ammonta a circa 25.000. Sono 165 i frantoi operativi in tutta la regione, di cui circa una metà sono anche confezionatori. La produzione totale di olive nella campagna 2012 è stata di 279.510 quintali, di cui 108.400 in provincia di Ascoli Piceno (la provincia più olivicola delle Marche), 64.800 in provincia di Fermo, 49.950 in provincia di Macerata, 43.850 in provincia di Ancona e 12.510 in provincia di Pesaro (fonte Arzeni – dati ISTAT 2012). Gran parte dell'olio prodotto nelle Marche segue la via dell'autoconsumo e copre circa il 40% del fabbisogno, tuttavia, negli ultimi anni si sta assistendo ad un progressivo incremento di aziende che imbottigliano il prodotto cercando ulteriori elementi di differenziazione. Al momento ben 20 varietà locali, presenti da secoli nelle Marche, sono già state catalogate e descritte negli aspetti vegetativi, produttivi ed ambientali e altre varietà sono attualmente in fase di studio. La Regione è però sprovvista di un registro degli alberi monumentali di olivo, all'interno del quale siano iscritti gli olivi adulti che per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica e geografica costituiscono elemento caratteristico del paesaggio. I prodotti di qualità stanno ottenendo

importanti riconoscimenti. Il livello qualitativo degli oli nelle Marche è in notevole ascesa ed importanti risultati continuano ad arrivare in concorsi di oli in ambito nazionale ed internazionale. È fondamentale quindi integrare il discorso tecnico colturale all'intera filiera produttiva che riguarda anche gli aspetti della tutela del paesaggio, al fine di garantire la qualità del prodotto ma anche il valore ecologico, contribuendo alla salvaguardia del paesaggio e al miglioramento dell'assetto idrogeologico dei terreni.

La tutela e il recupero degli oliveti finalizzati al loro mantenimento dal punto di vista ambientale e produttivo, adottando tecniche di produzione rispettose dell'ambiente, previste e disciplinate, consentirebbero redditi interessanti per le aziende del territorio.

La coltivazione dell'olivo sul territorio regionale ha anche una sua importante valenza sociale e occupazionale. Un aspetto non secondario legato alla presenza dell'olivo sulle colline marchigiane è il suo indubbio valore paesaggistico, in un'area che da sempre riconosce nel turismo un elemento di primaria importanza economica. La coltivazione dell'olivo e la sua visibilità sul territorio potrebbero sicuramente favorire maggiori flussi turistici dalla costa adriatica alla riscoperta dell'entroterra e delle sue produzioni più tipiche, nell'ottica di una sempre maggiore integrazione economica e diversificazione dell'offerta turistica. L'olivo è una componente importante e insostituibile del paesaggio e la sua presenza completa e arricchisce le immagini suggestive di borghi, rocche e castelli che rappresentano un elemento di prestigio del paesaggio marchigiano. Il migliore sostegno allo sviluppo del settore, è rappresentato da una serie di interventi congiunti rivolti da un lato a disciplinare l'abbattimento e l'espanto di alberi di olivo e dall'altro al miglioramento dei livelli di qualità dell'olio prodotto.

La proposta di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 indica le finalità.

L'articolo 2 istituisce un Registro degli alberi monumentali di olivo.

L'articolo 3 definisce i divieti e le prescrizioni.

L'articolo 4 disciplina l'abbattimento e l'espanto.

L'articolo 5 disciplina le cessioni e gli spostamenti.

L'articolo 6 definisce le sanzioni amministrative.

L'articolo 7 detta la vigilanza.

Art. 1
(Finalità)

1. L'olivo (*Olea europaea* L.), costituisce elemento caratterizzante il paesaggio regionale e l'ambiente della regione Marche.

2. La Regione Marche tutela la presenza sul proprio territorio dell'ulivo anche mediante la conservazione e la rigenerazione delle piante adulte, al fine di recuperarle ai fini produttivi, decorativi, di giardinaggio e per usi ambientali.

Art. 2
(Registro degli alberi monumentali di olivo)

1. E' istituito, presso l'Assessorato all'agricoltura, il registro degli alberi monumentali di olivo della Regione Marche, nel quale sono iscritti gli olivi adulti che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.

2. All'istituzione e all'aggiornamento del registro provvede l'Assessorato all'agricoltura in collaborazione e su segnalazione degli enti provinciali, comunali, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.

3. Per l'istituzione del registro, l'Assessorato all'agricoltura definisce uno specifico progetto per il primo censimento delle piante monumentali esistenti, procedendo all'affidamento dello stesso attraverso procedure ad evidenza pubblica.

Art. 3
(Divieti e prescrizioni)

1. Sono vietati, nel territorio della regione Marche, l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti da questa legge.

Art. 4
(Disciplina autorizzatoria per l'abbattimento e l'espianto)

1. I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere all'Assessorato all'agricoltura l'autorizzazione all'espianto o all'abbattimento di piante adulte di olivo, quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimosibili;

- b) sia riconosciuta l'eccessiva fittezza dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;
- c) sia riconosciuta indispensabile la rimozione per:

- 1) realizzazione di opere di pubblica utilità;
- 2) realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
- 3) necessità di costruzione di fabbricati destinati a civile abitazione.

2. La Direzione Agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposita autorizzazione, riguardante l'espianto o l'abbattimento delle piante di olivo.

3. Sono fatte salve le norme fitosanitarie o i vincoli e le norme regolamentari specifiche, finalizzate alla conservazione del paesaggio e della qualità ambientale.

4. Qualora gli organi preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 individuino esemplari di particolare pregio e monumentalità, possono disporne, oltre che il mantenimento nei siti di origine, l'adozione di opportune pratiche colturali o terapeutiche per la rigenerazione degli stessi, di concerto con il Servizio fitosanitario regionale.

5. Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentito il solo abbattimento di un numero massimo di tre esemplari in stato di deperimento per anno, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dall'Assessorato all'agricoltura.

Art. 5

(Cessioni e spostamenti)

1. I proprietari delle piante autorizzati ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 di questa legge possono:

- a) cedere piante di olivo adulto a proprietari terrieri nell'ambito del territorio regionale e ad aziende vivaistiche autorizzate ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali);
- b) trapiantare le piante di olivo adulte in altro terreno della stessa proprietà o della proprietà di parenti e affini fino al terzo grado.

2. L'azienda agricola interessata all'acquisizione delle piante di olivo ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 19 del d.lgs. 214/2005, deve presentare al competente Servizio

fitosanitario regionale richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, controfirmata dal coltivatore interessato, nonché copia della preventiva autorizzazione all'espianto o all'abbattimento.

3. La richiesta indicata al comma 2 deve essere presentata anche:

- a) dal proprietario che intende trapiantare le piante di olivo in altro terreno di sua proprietà, salvo che il trapianto avvenga in terreni limotrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada;
- b) dai proprietari terrieri indicati alle lettere a) e b) del comma 1.

4. Il Servizio fitosanitario regionale, effettuati gli opportuni accertamenti sanitari e constatata la conformità di quanto dichiarato alla normativa vigente, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante.

5. Per fornire garanzie agli acquirenti circa lo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro di carico-scarico, vidimato dal Servizio fitosanitario della Regione Marche, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.

Art. 6

(Sanzioni amministrative)

1. Chiunque abbatte o espianta alberi di olivo adulto senza aver chiesto ed ottenuto l'autorizzazione indicata al comma 2 dell'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 ad euro 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di euro 20.000,00.

2. Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione indicata al comma 4 dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

3. Il coltivatore nonché i soggetti individuati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 5 che acquisiscono piante adulte di olivo provenienti dal territorio della regione Marche in assenza dell'autorizzazione indicata al comma 4 dell'articolo 5 è punito con la sanzione amministrativa

del pagamento di una somma da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.

4. Chiunque trasporta piante adulte di olivo nell'ambito della stessa proprietà in assenza dell'autorizzazione indicata al comma 4 dell'articolo 5 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100,00 ad euro 600,00.

5. Il coltivatore che non ottemperi agli obblighi indicati al comma 5 dell'articolo 5 è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00.

6. La Regione Marche è competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del relativo contenzioso attraverso:

- a) il Servizio competente dell'Assessorato all'agricoltura, nei casi di abbattimento senza la prescritta autorizzazione indicata al comma 2 dell'articolo 4;
- b) il Servizio fitosanitario regionale, nei casi di trasferimento di piante di olivo adulto senza la prescritta autorizzazione indicata al comma 4 dell'articolo 5.

7. Gli stessi Servizi indicati al comma 6 sono competenti a ricevere verbali e scritti difensivi, all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, nonché alla costituzione in giudizio davanti al giudice, alla messa in ruolo per il recupero della somma dovuta come titolo di sanzione amministrativa, ed ogni altro atto connesso.

8. I proventi derivanti dalle predette sanzioni amministrative confluiscono sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 35016 – UPB 03.05.001 - denominato "Entrate derivanti da sanzioni amministrative relative a violazioni di norme comunitarie, statali e regionali nel comparto agricoltura".

9. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla pubblicazione di questa legge provvede ad emanare direttive per la sua applicazione.

10. Per quanto non espressamente previsto da questa legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

11. Per le violazioni di cui a questa legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Art. 7
(Vigilanza)

1. Al fine di tutelare il patrimonio olivicolo regionale da manomissioni, danneggiamenti e tagli abusivi, la vigilanza è affidata al personale dei Comuni, delle Province e degli uffici regionali preposti a compiti di controllo.

2. A tal fine i dipendenti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura con qualifica pari o superiore a C1 e gli ispettori fitosanitari nell'esercizio delle attribuzioni svolgono le funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale.